

Articolo pubblicato su FiscoOggi (<http://fiscooggi.it>)

Normativa e prassi

Addizionale regionale all'Irpef, firmato il dm per i dati rilevanti

10 Aprile 2015

Regioni e province autonome devono trasmetterli in via telematica al Df per la pubblicazione sul sito, consentendo così una semplice e immediata conoscenza delle aliquote



Definite, con **decreto** Mef del 3 aprile 2015, le modalità e i termini di comunicazione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale

Il decreto dà attuazione alla norma contenuta nel "decreto semplificazioni", in base alla quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono inviare al Mef i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale Irpef, per la

relativa pubblicazione nel sito del Df (articolo 8, comma 1, Dlgs 175/2014).

La disposizione è finalizzata ad agevolare le attività dei contribuenti, dei sostituti d'imposta, dei centri di assistenza fiscale e degli altri intermediari, i quali possono accedere in modo semplice e immediato alle aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef.

Secondo quanto previsto nella **Tabella** allegata al decreto, regioni e province autonome devono inviare:

- la denominazione della regione o provincia autonoma, con il relativo codice ("01" Abruzzo, "02" Basilicata, "03" Bolzano, "04" Calabria, "05" Campania, "06" Emilia Romagna, "07"

Friuli Venezia Giulia, “08” Lazio, “09” Liguria, “10” Lombardia, “11” Marche, “12” Molise, “13” Piemonte, “14” Puglia, “15” Sardegna, “16” Sicilia, “17” Toscana, “18” Trento, “19” Umbria, “20” Valle d’Aosta, “21” Veneto)

- l’aliquota unica complessivamente applicabile, oppure le aliquote applicabili secondo gli scaglioni di reddito
- le fattispecie per le quali sono state approvate particolari modalità di applicazione dell’addizionale (ad esempio, contribuenti con numerosi figli a carico o con disabilità)
- le norme regionali che disciplinano l’addizionale Irpef e quelle nazionali che influiscono sulla determinazione dell’imposta.

Modalità e termini di invio

I dati devono essere inseriti utilizzando un foglio excel che rispetti la struttura della Tabella e inviati esclusivamente in via telematica, mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo **df.dltff@pce.finanze.it**. Il Dipartimento delle finanze provvede a pubblicarli entro 7 giorni lavorativi successivi alla loro ricezione.

Le successive variazioni dei dati rilevanti, devono essere segnalate da regioni e province autonome con una nuova trasmissione entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento di modifica.

La trasmissione dei dati, in sede di prima applicazione, deve essere effettuata entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto, a regime, invece, entro il 31 gennaio dell’anno a cui si riferisce l’addizionale regionale all’Irpef.

La mancata trasmissione dei dati entro i termini, comporta l’inapplicabilità di sanzioni e di interessi.

Automatismi fiscali nel settore sanitario

In caso di applicazione degli aumenti automatici dell’addizionale regionale per mancata adozione dei provvedimenti necessari alla copertura del disavanzo di gestione nel settore sanitario o per mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel piano di rientro dai deficit sanitari (articolo 1, comma 174, legge 311/2004 e articolo 2, comma 86, legge 191/2009), occorre ritrasmettere i dati con l’indicazione delle aliquote complessivamente applicabili, entro 30 giorni dalla ricezione del relativo verbale di verifica.

di

Patrizia De Juliis

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/addizionale-regionale-allirpef-firmato-dm-dati-rilevanti>